

TI_GERICHTE 52.1998.97 vom 5. November 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.97

FR: TI_GERICHTE 52.1998.97 du 5 novembre 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.97 del 5 novembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

giugno 1997 del municipio, atteso che dalla pubblicazione delle risoluzioni adottate il 5 maggio 1997 dal consiglio comunale (cfr. doc. A inc. 9411 CdS) non era assolutamente possibile inferire la determinazione del legislativo di procedere all'incasso dei contributi paritetici di fr. 7'751.20 che il comune aveva anticipato a suo beneficio. Inoltrata tempestivamente davanti alla competente autorità da una persona con ogni evidenza legittimata a ricorrere, l'impugnativa 30 giugno 1997 di _____ era quindi certamente ricevibile in ordine. 3. Posto che incontestabilmente il resistente deve ancora ad _____ la somma di fr. 3'817.10 (cfr. decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato, cresciuta in giudicato), la materia dell'odierno contendere consiste essenzialmente nel sapere se il comune di _____ può pretendere dal ricorrente il rimborso della metà dei contributi sociali riversati alla cassa cantonale di compensazione in relazione all'indennità di partenza erogatagli nel 1995. La risposta al quesito non può che essere positiva. Le cosiddette indennità di buonuscita prive di carattere previdenziale come quella versata ad _____ fanno parte infatti del salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS, 7 lett. q OAVS e N. 2083 ss. DSD) sul quale vengono prelevati per legge i contributi sociali AVS, AI, IPG e AD. I contributi vengono assunti in forma paritetica dal dipendente (art. 3 e 5 LAVS) e dal datore di lavoro (art. 12 e 13 LAVS). Quello del salariato è dedotto da ogni paga e versato periodicamente alla cassa di compensazione dal datore di lavoro insieme alla sua quota (art. 14 cpv. 1 LAVS, N. 2013 DRC). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, dalle tavole processuali non si può assolutamente dedurre un qualsivoglia impegno del comune ad assumersi la totalità dei contributi riversati alla cassa di compensazione sulla nota liquidazione di fr. 118'393.-. La convenzione del 1° febbraio 1995 è del tutto silente in merito e questa mancanza di accordi specifici in tema di ripartizione degli oneri sociali depone a favore della implicita volontà delle parti di adagiarsi alla regolamentazione sancita dalla legge. D'altra parte, la convenzione non indica neppure che l'indennità di partenza accordata al segretario partente fosse al netto di tutte le deduzioni. Anzi, dalla corrispondenza scambiata in precedenza (cfr. missiva 1° aprile 1992 municipio di _____ / _____) si arguisce invero che la somma della liquidazione era "al lordo", essendo stata calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile globale moltiplicato per una parte degli anni di servizio prestati. Anche il certificato di salario rilasciato all'insorgente a fini fiscali riporta per l'anno 1995 una retribuzione lorda di fr. 118'393.-, contributi assicurativi per fr. 7'754.- e un netto di fr. 110'639.-. In quanto volta a contestare il diritto del comune di incassare presso il ricorrente la metà dei contributi sociali pagati

sull'indennità di partenza di fr. 118'393.-, l'impugnativa si avvera pertanto infondata. 4. In coda al suo gravame il ricorrente chiede l'abbandono della tassa di giudizio di fr. 300.- esposta dal Consiglio di Stato. Invano. Giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che, per i procedimenti di carattere pecuniario, varia da fr. 10.- a fr. 10'000.-. La tassa è accollata alla parte soccombente - ovvero al soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha ingiustamente resistito ad un ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2 ad art. 31 PAmm e rinvii) - e deve rispettare i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. In concreto, la tassa di 300.- fr. applicata dal Consiglio di Stato risponde ampiamente ai criteri di commisurazione dianzi enunciati ed è talmente contenuta da risultare addirittura insufficiente a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dal ricorso. Tenuto conto dell'infondatezza del gravame inoltrato, essa andava posta integralmente a carico del ricorrente insorto a tutela di meri interessi personali di natura pecuniaria. Non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla. 5. Ferme queste premesse il ricorso va integralmente respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 5, 12, 13, 14 LAVS; 7 OAVS; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.